

R E G O L A M E N T O

---

per la disciplina dell'esercizio del diritto  
di uso civico del Comune di D A I A N O.-

**CAPO I° - NORME DI CARATTERE GENERALE**

**Articolo 1°**

Il godimento delle terre asse<sup>g</sup>nate al Comune di Daiano rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e cioè come terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente saranno godute dagli aventi diritto con le norme del presente Regolamento redatto a sensi e per gli effetti di legge.

**Articolo 2°**

Le terre comprese nella categoria suindicata e oggetto del presente Regolamento, sono quelle specificatamente indicate nel Decreto del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici della Venezia Tridentina emesso in forza dell'art. 42 del H.D. 26 febbraio 1928 n. 332.

Capo 2° UTENTI DEL DIRITTO

**Articolo 3°**

, diritti della popolazione sulle terre suddette sono i seguenti, come accertati e riconosciuti dal Commissario per la Liquidazione con proprio Decreto 6 dicembre 1938 l'rot. n. 1446/38 - pos. n. 2122/27.

a) Pascolo con gli animali presenti nel Comune di ogni specie, primaverile, estivo ed autunnale, esercitato sui buschi e sulle terre elencate dal Decreto stesso;

b) Diritto di taglio erbe su determinate PP.FF.;

c) Diritto di legnatico da combustione mediante raccolta di legna secca e cascami di legna ed assegni di lotti di piante cedue da taglio;

d) Diritto di legnatico da opera per la costruzione e riparazione degli edifici (uso interno);

e) Diritto di stramatico mediante raccolta di foglie secche (spinada);

#### Articolo 4°

Il godimento delle terre secondo le disposizioni dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del presente Regolamento spetta a tutti i cittadini iscritti nel registro della popolazione del Comune con dimora stabile, a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello dell'iscrizione.

#### Articolo 5°

IL nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, è costituito da una o più persone fisiche legate fra loro da vincoli di consanguineità o di affinità, le quali convivono in una comune unità domestica e siano titolari del diritto a sensi dell'art. 4.

#### Articolo 6°

il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, dal Capofamiglia.

#### Articolo 7°

Viene considerato Capofamiglia:

a) il coniugato o vedovo con o senza prole;

b) la vedova con o senza prole;

c) qualora vi sia altra designazione, il maggiore di età di un nucleo anche di diverse costituzioni, purchè qualificabili a sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

d) il celibe o la nubile, avente nucleo familiare a se stante.

#### Articolo 8°

L'ampiezza del diritto è determinata e limitata dal fabbisogno familiare da un lato e dall'altro dal numero degli utenti e delle disponibilità compatibilmente con le prescrizioni delle leggi Forestali del Piano Economico di sfruttamento dei beni.

Il diritto non potrà eccedere gli usi considerati essenziali come stabilito dall'art. 1201 del C.C. il quale recita: "chi ha l'uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto necessario ai suoi bisogni e quelli delle sua famiglia".

#### Articolo 9°

L'esercizio dell'uso civico è di regola gratuito. peraltro il Comune o Frazione, per sopperire alle spese di Amministrazione, (pagamento imposte, sorveglianza ed esecuzioni di lavori di ordinaria coltura e manutenzione del demanio) potrà imporre il corrispettivo di speciali diritti in conformità alle disposizioni dello art. 46 del succitato R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e da percepirsi secondo le norme del presente Regolamento.

#### CAPO 3° - MISURE DEL DIRITTO E DIRITTO DI LEGNAME DA OPERA.

#### Articolo 10°

I titolari del diritto, capofamiglia a sensi. dell'art. 7 possono ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente Regolamento, un determinato quantitativo di legname da opera per la costruzione della abitazione della famiglia e, se contadino, per la stalla ed il fienile dell'azienda agricola familiare.

Il quantitativo ritenuto normale è quello necessario per la costruzione di una abitazione per un nucleo familiare di quattro componenti e costituito da: tre stanze, cucina, servizi, poggiolo ed in congrua proporzione, la scala di accesso e la copertura.

E' prevista l'assegnazione di legname per i seguenti elementi di fabbrica:

serramenti, poggioli, pavimenti, travatura grossa e minuta e tavolame per tetto.

Per le case rustiche, stalla e fienile, si applicano le norme generali e particolari del Regolamento, limitatamente allo stretto fabbisogno familiare nell'entità e natura precisate nel successivo art. 11.

Peraltro la trasformazione della stalla e/o del fienile in casa di abitazione, fatta dallo stesso beneficiario del diritto, comporta il pagamento anzi il rimborso del beneficio ottenuto dal Comune secondo il valore del Legname attualizzato. Questo onere si estingue dopo dieci anni.

#### Articolo 11°

Rimane salda la facoltà del Comune di chiedere ed ottenere il rimborso del pieno valore attualizzato del legname qualora entro il termine di cinque anni dalla avvenuta concessione non si verificchi la costituzione effettiva del nuovo nucleo familiare.

All'utente del diritto d'uso civico a norma dei precedenti articoli che passi a matrimonio sarà concesso per la costruzione di mobili il legname nella misura standard di mc. 2,00.- misurati in tondo, conferito in denaro con le modalità di cui all'art. 15. Tale concessione verrà fatta a seguito di domanda da farsi entro 120 giorni dalla data del matrimonio.

Il mancato possesso di abitazione in proprietà del capofamiglia o, di altro componente il nucleo familiare deve risultare da dichiarazione rilasciata e firmata a sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

L'assegnazione del legname prevista dal presente articolo sarà fatta una sola volta e non sarà ripetuta qualora il proprietario venda, ceda o resti privato per qualsiasi motivo della casa, resta escluso il caso di incendio o evento calamitoso imprevedibile.

#### Articolo 12°

Il titolare del diritto, capofamiglia a sensi dell'art. 7 può ot-

tenere l'assegnazione del legname necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in legno della casa, limitatamente però ad una sola unità abitativa, nel caso di possesso di più abitazioni.

#### Articolo 13°

Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettantigli, dovrà farne esplicita domanda all'Amministrazione comunale nei modi e termini che saranno annualmente stabiliti e resi noti al pubblico.

#### Articolo 14°

Le domande degli aventi diritto, raccolte ed istruite dal Sindaco saranno esaminate, discusse e decise da apposita Commissione, prima della riunione ai cui all' art. 30 delle "prescrizioni di massima e di polizia forestale", che sarà tenuta ogni principio d'anno nella Sede municipale (sessione forestale).

#### Articolo 15°

Chi intende usufruire del diritto d'assegno del legname da opera, nella misura prevista dal presente Regolamento, per lavori soggetti a licenza edilizia, deve presentare il progetto approvato dalla C.E.C. il fabbisogno verrà determinato sulla scorta dei disegni presentati e non potrà superare la quantità prevista per l'abitazione tipo (art. 10 del presente Regolamento).

Le domande prodotte successivamente all'avvenuto inizio dei lavori saranno prese in considerazione l'anno successivo se presentate dopo il 31 gennaio.

#### Articolo 16°

L'utente del diritto d'uso civico potrà richiedere ed ottenere la conversione in denaro del suo diritto di avere in natura di legname da opera, l'Amministrazione comunale faciliterà queste richieste, concedendo il 100% del valore del legname necessario, valore rife-

rito alla pianta in piedi, dedotte le spese generali, come previsto dall'art. 9°. Il corrispettivo in denaro spettante per la soddisfazione dell'uso civico verrà stabilito dal Consiglio comunale, annualmente a fine gestione, sulla base delle risultanze di bilancio.

#### Articolo 17°

Il quantitativo da assegnarsi all'utente andrà ragguagliato alle sue necessità in proporzione alle disponibilità del prodotto con riguardo alle richieste avanzate anche da terzi.

#### Articolo 18°

Per le manutenzioni valgono gli stessi standard previsti dagli art. precedenti, salvo per quanto riguarda la travatura grossa e minuta del tetto, per la quale al posto dei valori espressi a mq. sarà conteggiato il quantitativo della cubatura effettiva del materiale sostituito.

#### Articolo 19°

L'utente ha ancora diritto al legname necessario per la costruzione o la sostituzione di recinzioni di fondi rustici. Per godere di questo diritto, l'utente dovrà presentare all'uopo. apposita domanda prima della sessione forestale e cioè entro il mese di gennaio di ogni anno indicando il quantitativo richiesto, che sarà concesso in bosco, in piedi, verso pagamento di un corrispettivo a titolo di rifusione delle spese di gestione, da stabilirsi con le modalità previste dall'art. 15°.

#### Articolo 20°

Fermi restando tutti i presupposti e le condizioni richieste dal presente Regolamento, la concessione del diritto di uso civico inerente la pratica di acquisto di appartamenti o edifici che non abbiano mai usufruito del diritto d'uso civico è riconosciuta all'avente diritto a sensi dell'art. 3 e seguenti del presente Regolamento.

Per l'acquisto di un appartamento inserito in una struttura condominiale con più di quattro appartamenti, viene corrisposto un contributo di legname in conto uso civico stabilito facendo riferimento ad un tetto massimo di contributo di me. 40.- di legname per l'intero edificio, e, calcolando poi il contributo di legname per il singolo appartamento in proporzione ai millesimi di cubatura dello appartamento, rispetto alla cubatura complessiva dell'edificio.

Per l'ipotesi di acquisto di appartamento di una struttura condominiale con meno di quattro appartamenti, il contributo di legname verrà invece stabilito facendo riferimento ad un tetto massimo di contributo di mc. 30.- di legname per l'intero edificio, e calcolandi poi il contributo per il singolo appartamento secondo il criterio dei millesimi di cubatura come sopra citato.

#### CAPO 4° - DIRITTO DI LEGNATICO DA COMBUSTIBILE

##### Articolo 21°

4 norma del decreto del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Trento del 6.12.1938 n. 1446/38 gli utenti di cui all'art.7, hanno diritto di legnatICO combustibile, mediante la raccolta di legna secca e cascami di legna ed assegno di lotti di piante cedue da taglio.

Secondi gli usi locali, la legna è costituita da rami, cortecc fascine, cimali e tronchi da ml. 1,00.- non commerciabilmente sfruttati e giacenti sul letto di caduta in bosco.

##### Articolo 22°

E' demandato alla Giunta comunale il compito di stabilire annualmente il quantitativo di legname da assegnare ad ogni singolo capofamiglia utente, nel bosco e nel pascolo, in rapporto alla disponibilità ed al numero degli utenti che hanno fatto domanda di assegno, fissando anche le località di raccolta.

#### Articolo 23°

Non sono consentite alienazioni di legna proveniente dai beni di uso civico sia dentro che fuori dal territorio comunale a scampo del sequestro della legna e della perdita del diritto per anni 3. L'utente deve attenersi alle norme prescritte dai Regolamenti Forestali vigenti e, deve provvedere alla pulizia del pascolo e del bosco, di strade e di sentieri, secondo Le modalità prescritte di volta in volta dal Custode forestale.

L'utente, che dopo aver conosciuto la Località di assegnazione, non intenda usufruirne, deve comunicarlo entro 48 ore all'Amministrazione comunale. Non, sarà dato corso ad altra assegnazione all'utente che non abbia usufruito del legnatico giacente nella località assegnatagli.

#### Articolo 24°

L'utente in alternativa a quanto stabilito dall'art. 23° può ottenere la quota di diritto, mediante assegno di legna da ardere allestita su strada di bosco, verso rimborso delle sole spese di raccolta ed accatastamento sostenute dal Comune. I meno abbienti saranno sempre preferiti nel soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico.

Se la disponibilità di legna così allestita, non sarà sufficiente ad assicurare la copertura delle prenotazioni, si adotterà il criterio della rotazione, con soddisfacimento nell'anno successivo, dando la precedenza agli utenti non soddisfatti. In questo caso, all'atto della prenotazione da effettuarsi entro il mese di gennaio, dovrà versare un corrispettivo pari al 70% delle spese presunte.

#### CAPO 5° - DIRITTO DI ERRATICO E STRAMATICO

#### Articolo 25°



I territori pascol<sup>a</sup>vi dei beni d'uso civico, sono aperti all'uso civico di pascolo degli aventi diritto, a termine delle leggi vigenti.

#### Articolo 26°

Le zone di terreno ammesse secondo le leggi vigenti in sede di Sessione forestale al pascolo, saranno rese note con avviso del Sindaco da pubblicarsi per trenta giorni all'Albo Pretorio e da tenersi poi estensibili ad ogni richiesta nell'ufficio comunale.

La Giunta comunale, sentita la Società Malghe e Pascoli stabilirà di anno in anno, le modalità di godimento delle zone a pascolo. Gli utenti che intendono usare i pascoli dovranno prenotare entro febbraio di ogni anno, i capi che pascoleranno i terreni di uso civico al Comune.

#### Articolo 27°

Il pascolo degli ovini dovrà esercitarsi nei modi consuetudinari nei terreni di uso civico, destinati al pascolo bovino, purché non in contrasto con le normative della Legge Forestale e delle prescrizioni di massima, ed in particolare art. 68 e segg., e, nel rispetto dei contenuti del Piano Economico.

Alla Società Malghe e Pascoli è affidato il compito della determinazione dei confini nello spirito del presente articolo.

#### Articolo 28°

Gli utenti che intendono procedere alla raccolta di strame e di erbe, nei territori di uso civico, per uso proprio, devono farne richiesta all'Amministrazione comunale.

#### Articolo 29°

Le zone di terreno ammesse secondo le vigenti leggi alla raccolta dello strame e al taglio dell'erba, saranno stabilite in sede di Sessione Forestale annualmente e rese note mediante pubblica-

ione all'Albo Pretorio per 30 giorni, e tenute quindi estensibili ad ogni richiesta nell'Ufficio comunale.

#### Articolo 30°

Lo strame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione per qualsiasi titolo, sia dentro che fuori dal territorio comunale.

#### Articolo 31°

La raccolta dello strame e dell'erba dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dagli artt. 18° e 19° delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Provincia di Trento.

#### Articolo 32°

Lo strame raccolto nei boschi di uso civico, dovrà essere asportato al più tardi nell'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammassamento dello stesso accanto a piante in vegetazione nei luoghi dove esiste novellame.

#### Articolo 33°

Le persone trovate nel bosco, in atto di raccogliere strame o erbe di bosco, senza l'autorizzazione, saranno passibili di contravvenzione anche se aventi diritto.

### CAPO 6° - DIRITTI MINORI (raccolta prodotti secondari)

#### Articolo 34°

La raccolta di semi forestali, trementina e resina, è regolata dagli artt. 17° e 21° delle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale. Gli utenti che intendono procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra, dovranno presentare domanda alla Giunta

comunale che, sentita l'Autorità forestale, prenderà le decisioni di competenza.

#### Articolo 35°

La raccolta di fragole, funghi, lamponi ecc. è libera a tutti i censiti, essa dovrà però avvenire senza arrecare danni al soprassuolo boschivo ed in particolar modo alle culture forestali ed è altresì regolata dalle vigenti leggi della Provincia di Trento.

#### Articolo 36°

Il diritto di estrazione di sabbia, sassi, ghiaia, dovrà essere di volta in volta autorizzato dal Consiglio comunale. All'uopo il Comune aprirà apposite cave autorizzate dall'Autorità forestale, secondo le norme vigenti. La Giunta comunale stabilirà ai concessionari il pagamento di un corrispettivo di rimborso spese per apertura e gestione della cava. L'utente dovrà attenersi alle norme stabilite nel permesso d'uso, a scanso di penalità previste dall'art. 37°

#### CAPO 7° - SANSIONI:

#### Articolo 37°

Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento, sarà punito nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 106 della L.C.P. 3 maggio 1934 n. 383, salvo che le trasgressioni non siano previste da leggi e Regolamenti speciali e da violazioni del C.P., ed in particolare dall'art. 627 oltre al risarcimento del danno.

#### Articolo 38°

I verbali delle contravvenzioni sono elevate dagli Agenti, dagli Organi di Vigilanza forestali e trasmessi al Sindaco per successiva competenza.

Articolo 39°

Gli Organi dell'Ufficio Forestale e Custodi forestali, nonché gli Agenti comunali, sono incaricati alla vigilanza ed applicazione del presente Regolamento.

Articolo 40°

Le disposizioni anteriori o in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.

Articolo 41°

Il presente Regolamento, sarà approvato dalla CCIIA ai sensi dello art. 18 del Regolamento 26 febbraio 1928, n. 332.

NORMA TRANSITORIA:

Le domande in corso di istruttoria e non ancora soddisfatte, potranno seguire le modalità del presente Regolamento a richiesta degli utenti.

Adottato con delibera n. 37 di data 24 ottobre 1985

IL SINDACO  
(Braitto Candido)

---

Il. SEGRETARIO COMUNALE  
(Kaswalder Mariateresa)

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Daiano

[al

IL SINDACO  
(Braitto Candido)

IL SEGRETARIO  
(Kaswalder M. Teresa)

Approvato dalla Giunta Provinciale di Trento) in seduta di data  
nr.

e relative modifiche con delibera N° \_\_\_\_\_ di  
data

Approvato dalla Camera del Commercio Industria e Artigianato di  
Trento il \_\_\_\_\_ con deliberazione nr. della  
Sezione Agricola Forestale.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

32.


Pubblicato per giorni. quindici consecutivi all'Albo Pretorio dei  
Comune dal \_\_\_\_\_

Visto, li \_\_\_\_\_

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Braitto Candido)



(Kaswalder M. Teresa)

=====